

**DELIBERAZIONE 24 SETTEMBRE 2015
448/2015/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICA DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE
PREDISPOSTO DALLA SOCIETÀ GNL ITALIA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 settembre 2015

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 297/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 297/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 118/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 118/2015/R/gas);
- il codice di rigassificazione della società Gnl Italia S.p.A. (di seguito: Gnl Italia), approvato con deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2007, n. 115/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: codice di rigassificazione);
- la comunicazione della società Gnl Italia 20 marzo 2015, prot. Autorità n. 9533, del 20 marzo 2015 (di seguito: comunicazione del 20 marzo 2015);
- la comunicazione dell'Autorità del 22 aprile 2015, prot. Autorità n. 12987, del 22 aprile 2015 (di seguito: comunicazione del 22 aprile 2015);
- il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 11 giugno 2015, prot. Autorità n. 18231, del 12 giugno 2015 (di seguito: comunicazione del 11 giugno 2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di rigassificazione;
- con la deliberazione 118/2015/R/gas, l'Autorità ha definito le norme relative all'accesso al servizio di rigassificazione ed alla predisposizione dei codici di rigassificazione;
- con il comma 6.3 della deliberazione 297/2012/R/gas, l'Autorità ha disposto che le imprese di rigassificazione trasmettano una proposta di aggiornamento del proprio codice che prevede modalità di allocazione ai propri utenti dei quantitativi immessi in rete tali da determinarne definitivamente l'entità ciascun giorno per il precedente. A tal fine le imprese di rigassificazione possono prevedere nella predetta proposta la compensazione, anche economica, fra gli utenti degli scostamenti fra i quantitativi allocati e i quantitativi consegnati in relazione a modifiche o al mancato rispetto dei programmi di consegna del gnl;
- con la comunicazione 20 marzo 2015, Gnl Italia, a conclusione del processo di consultazione, ha comunicato la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione ai sensi del comma 6.3 della deliberazione 297/2012/R/gas (di seguito: Proposta);
- la Proposta prevede che gli utenti del terminale di rigassificazione registrino tra loro transazioni di gas al PSV, a garanzia degli anticipi e restituzioni di gas tra i medesimi utenti, necessarie per la gestione di un profilo di riconsegna del gas per quanto possibile costante su base mensile;
- con comunicazione del 22 aprile 2015, l'Autorità ha trasmesso, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la proposta di Gnl Italia di aggiornamento del proprio codice di rete per eventuali valutazioni di competenza con riferimento all'obbligo di cessioni di gas fra gli utenti del terminale oggetto delle previsioni richiamate al precedente punto;
- con il parere del 11 giugno 2015, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto che le previsioni in esame *“non comportino delle significative restrizioni della concorrenza tra gli utenti di ciascun terminale. Infatti i suddetti obblighi, ancorché impongano lo stabilirsi di determinati rapporti contrattuali tra utenti, costituiscono delle misure che sono messe in atto direttamente dal Gestore del terminale, in risposta a esigenze legate alla operatività del terminale stesso. In quanto tali, essi risultano quindi nella sostanza neutrali rispetto alla reciproca autonomia degli utenti nel processo di adozione dei propri comportamenti commerciali”*.

RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione, trasmessa da Gnl Italia con la comunicazione del 20 marzo 2015, sia coerente con la disciplina contenuta al comma 6.3 della deliberazione 297/2012/R/gas;
- sia, pertanto, opportuno approvare la predetta proposta di aggiornamento

DELIBERA

1. di approvare la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione, ai sensi della deliberazione 297/2012/R/gas, quale comunicata da Gnl Italia con comunicazione del 20 marzo 2015 ed allegata al presente provvedimento (Allegato A);
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni